



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "F.lli Costa Azara" -**  
Liceo Scientifico/I.P.S.A.S.R. Sorgono - I.T.C. Aritzo - I.T.I. Tonara - I.P.S.S.C.T.A. Desulo  
Corso IV Novembre 114 - 08038 - **SORGONO** - tel. 0784621001 fax 0784621136  
C.Mecc. NUIS01200G - C.F. **81002630911** - P.iva **01106990912**  
email: [nuis01200g@istruzione.it](mailto:nuis01200g@istruzione.it) ; PEC: [nuis01200g@pec.istruzione.it](mailto:nuis01200g@pec.istruzione.it)  
<http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/>



**Ai docenti Agli alunni Ai genitori  
Al personale ATA  
Agli atti**

## **CIRCOLARE N. 72**

**Oggetto: Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie" - Art. 39 - "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico"**

Per opportuna conoscenza, si trasmette di seguito l'art. 39 della Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie", pubblicata su Buras n. 54 del 24 ottobre 2023, intitolato "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico", di cui all'oggetto, consultabile anche sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

Nello specifico, il testo del citato dato normativo recita:

### **Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.**

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

- a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni

**Pertanto, non sarà più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia. Si dovrà in ogni caso continuare a presentare la giustificazione con le consuete modalità.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

***Prof. Luca Tedde***

Firmato digitalmente